



CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce
Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 5/2022 del 08/06/2022

Oggetto : parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **26 del 03/06/2022** avente per oggetto: “**Approvazione del Piano di riequilibrio Pluriennale (art. 243-bis, D. Lgs n. 267/2000)**”.

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

acquisita

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **26 del 03/06/2022**, ricevuta a mezzo pec in data 3 giugno 2022, avente per oggetto: “**Approvazione del Piano di riequilibrio Pluriennale (art. 243-bis, D. Lgs n. 267/2000)**”

richiamati,

- l'art. 1, commi 992-994, della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che “Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario”;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella versione aggiornata 2019;
- le “Linee Guida per l'esame del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”, approvate dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018.

Evidenziato che :

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- alla predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

tenuto conto che

Il Comune di Racale è stato destinatario di deliberazioni, adottate dalla Corte dei Conti:

- n. 131/2015, con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia diffidava l'Ente ad adottare misure correttive idonee a superare gli squilibri in grado di provocarne il dissesto finanziario assorbendo l'extra deficit con un piano di rientro;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28 agosto 2015 veniva determinato l'extra deficit ed un piano ritenuto congruo dalla Sezione Regionale di Controllo con delibera n.241/2015;
- in sede di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi, la stessa Sezione Regionale di Controllo con deliberazioni n. 78 e 147/2017 evidenziava diverse criticità, tra le quali il continuo ricorso dell'Ente alle anticipazioni di tesoreria a causa dell'elevata presenza di residui attivi non riscossi e la presenza di accantonamenti non adeguati, con particolare riferimento al fondo anticipazioni di liquidità;
- il Consiglio Comunale, non ricorrendo le condizioni per ripristinare gli equilibri di bilancio, deliberava di fare ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 – bis, T.U.E.L. adottando la deliberazione n. 4 del 28.03.2018;

- n. 184/2021 con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia non approvava il piano di riequilibrio pluriennale per la presenza di numerose, gravi ed insanabili criticità.

Il Consiglio Comunale, ricorrendo le condizioni previste dagli art.1 commi 992-994 della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n.234) ha deliberato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 – bis, T.U.E.L. con la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2022;

considerato che

il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e nello specifico:

- misure correttive sulla gestione finanziaria per il rispetto del patto di stabilità interno;
- puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e da eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione e quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

preso atto che

-sulla base delle ricognizioni effettuate dai Responsabili di servizio sulle posizioni debitorie nonché quelle derivanti da sentenze esecutive, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL ammontano ad € 1.542.129,04;

-il disavanzo di amministrazione derivante dal consuntivo 2021 ammonta ad € 9.137.497,21;

verificato che

-le attività previste nel piano di riequilibrio hanno come obiettivo quello di superare le criticità rilevate dalla Corte dei Conti, al fine di ristabilire gli equilibri finanziari dell'Ente sia in termini di cassa che di competenza;

-le misure che saranno adottate dall'Ente per l'intera durata ventennale del piano rispettano i principi di congruenza, attendibilità e veridicità;

visti

- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

esprime

parere favorevole, vincolato all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, così come deliberato dalla giunta in data 29 aprile 2022 (deliberazione n. 61), sul contenuto della proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati.

Al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, invita l'Ente ad un monitoraggio costante dell'effettiva attuazione delle misure previste e ad un controllo attento ed efficace dell'andamento del piano di riequilibrio.

Fasano/Racale, 8 giugno 2022

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Potenza
(f.to digitalmente)